

COMMITTENTE	COMUNE DI VIGNANELLO				
COMUNE	VIGNANELLO (provincia di Viterbo)				
PROGETTO	PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA L.R. n° 18 del 3 Agosto 2001				
TECNICO DI ACUSTICA AMBIENTALE	Dott.ssa Claudia Berti – Giorgio Ruggeri Laderchi – Dott. Simone Riccioni				
PROGETTAZIONE	Dott.ssa Claudia Berti Giorgio Ruggeri Laderchi Dott. Simone Riccioni Ing. Aldo Capo Arch. Stefano Belcapo Arch. Umberto Camilli				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
	Via Pieve di Cadore, 51 - 01100 Viterbo – www.studiopigreco.com tel + fax (+39) 0761.332042 – e-mail studiopigreco@interfree.it				
4	NEW SERVIT s.r.l.				
	Via Igino Garbini 84/G – 01100 VITERBO tel + fax (+39)0761.228070 – e-mail info@newservitsrl.191.it				
file: PG1309/...	REGOLAMENTO COMUNALE DEL RUMORE				
data	documento	commento	redatto	controllato	approvato
	.../REL_RR22-E3				

Comune di Vignanello
Provincia di Viterbo

PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
AI SENSI DELLA L.R. n° 18 DEL 3 AGOSTO 2001

Regolamento Comunale del rumore

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Campo di applicazione
- Articolo 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore
- Articolo 3 - Piani aziendali di risanamento acustico
- Articolo 4 - Valutazione di impatto acustico
- Articolo 5 - Valutazione previsionale di clima acustico
- Articolo 6 - Requisiti acustici degli edifici
- Articolo 7 - Disposizioni transitorie

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- Articolo 8 - Definizioni e deroghe
- Articolo 9 - Impianti ed attrezzature
- Articolo 10 - Orari
- Articolo 11 - Limiti massimi
- Articolo 12 - Impianti ed attrezzature
- Articolo 13 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto
- Articolo 14 - Localizzazione delle aree
- Articolo 15 - Orari
- Articolo 16 - Limiti massimi
- Articolo 17 - Attività motoristiche
- Articolo 18 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 19 - Autorizzazioni in deroga per le attività rumorose temporanee

TITOLO III – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- Articolo 20 - Macchine da giardino
- Articolo 21 - Macchine agricole
- Articolo 22 - Macchine operatrici
- Articolo 23 - Allarmi acustici

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 - Sanzioni
- Articolo 25 - Sospensione, revoca, autorizzazioni
- Articolo 26 - Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. Lazio 18/2001.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Tabella 1: valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art. 2 – DPCM 14/11/1997)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 2: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A) (art.3 – DPCM 14/11/1997)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- d) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Tabella 3: valori di qualità – Leq in dB (A) (art.7 – DPCM 14/11/1997)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione – Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Gli edifici scolastici sono classificati nella I classe.

ART. 3

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.18 della L.R. Lazio n.18/2001, apposito piano di impatto acustico (PdIA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdIA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

ART. 4

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dall'art. 18 della L.R. Lazio n. 18/2001 i seguenti soggetti:

- 1) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - e) discoteche
 - f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - g) impianti sportivi e ricreativi;

- 2) i richiedenti il rilascio
 - a) di permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, o a diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 5

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dall'art. 19 della L.R. Lazio n. 18/2001:

1. scuole e asili nido,
2. ospedali,
3. case di cura e di riposo,
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani,
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

ART. 6

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati che richiedano il rilascio di nuovi permessi di costruire dovranno presentare a corredo della documentazione, apposita relazione redatta da Tecnico Competente che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici alle prescrizioni di cui all' Allegato A del DPCM 15/12/1997.

ART. 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 29 della L.R. Lazio n. 18/2001.

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 8

DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

ART. 9

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e i comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 10

ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nel periodo estivo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; nel periodo invernale nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nel periodo estivo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; nel periodo invernale nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

ART.11

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare per le attività previste dall'art. 9 è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato sulla facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

ART. 12

EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 13

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO,

OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 8 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

ART. 14

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 13 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nelle seguenti Vie e Piazze:

- Viale Vignola
- Campo Sportivo

- Piazza Cesare Battisti
- Piazza della Repubblica
- Località Orto delle Capre
- Giardino Comunale
- Via dei Castagni
- Via Vittorio Olivieri
- Giardini di Castello Ruspoli.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della competente ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 15

ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 01,00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 16

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare per le attività rumorose di cui all' art. 13 è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato sulla facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

ART.17

ATTIVITA' MOTORISTICHE

L'esercizio di attività motoristiche di tipo sportive e di prova all'interno del territorio comunale è regolato da quanto disposto dal D.P.R. 304/2001. Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del citato Decreto, le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova devono essere svolte dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,00. Per lo svolgimento di prove tecniche, il Comune può disporre deroghe per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare.

ART.18

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività secondo le modalità indicate all'art. 17 della L.R. Lazio n. 18/2001. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della competente ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 19

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante dell'attività rumorosa temporanea deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo le modalità indicate all'art. 17 della L.R. Lazio n. 18/2001.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole, ovvero in zone poste in classe 1.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e agli orari del presente regolamento.

TITOLO III – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 20

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel periodo estivo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; nel periodo invernale nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.21

MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, la coltivazione dei fondi e la silvicoltura, in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6,00 alle ore 21,00 dei giorni feriali e dalle ore 6,00 alle ore 13,00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.22

MACCHINE OPERATRICI

L'impiego temporaneo di macchine operatrici per i lavori di svuotamento dei cassonetti della N.U. e delle campane della raccolta differenziata, di spazzamento e lavaggio automatico delle strade nonché ogni altra attività che preveda l'uso di macchine operatrici in deroga ai limiti di classificazione acustica, con l'esclusione dei mezzi comunali, è consentito dalle 6,30 alle 20,00 nei giorni feriali e dalle 6,00 alle 12,30 nei giorni festivi.

Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.23

ALLARMI ACUSTICI

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART.24

SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.25

SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento modifica ed integra il Regolamento Edilizio Comunale, il Regolamento Comunale ed il Regolamento di Igiene.